

TORNATA DEL 2 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffici — Relazione del presidente a nome della deputazione delegata a compiere il Re pel capo d'anno — Nuove istanze del deputato Di Revel per la presentazione di documenti relativi alle rendite dei conventi e spiegazione del ministro guardasigilli — Discussione del progetto di legge per divisione in due sezioni del magistrato del Consolato di Torino — Opposizioni del deputato Sineo, e parole in difesa del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei quattro articoli e quindi dell'intero progetto, per squittinio segreto — Relazione sul progetto di legge per una spesa destinata all'ultimazione delle fortificazioni di Casale — Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Approvazione degli articoli 23 e 24 — Emendamento del deputato Michelini G. B. all'articolo 25 — Opposizione del commissario regio signor Rabbini — Osservazioni e proposizioni del deputato Ara — Repliche del commissario regio e del deputato Michelini G. B. — Opposizioni del deputato Di Revel.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5558. Cinque soci fondatori della società anonima denominata di credito fondiario, egida delle provincie, premessi alcuni riflessi sull'urgenza di provvedere all'istituzione di Casse di credito fondiario, fanno vive istanze affinché venga sollecitamente posto in discussione il relativo progetto di legge.

5559. Il Consiglio delegato della città di Sospello chiede che la corporazione religiosa secolare dei padri della Dottrina Cristiana, esistente in quella città, venga compresa nell'eccezione di cui all'articolo 1 del progetto di legge per la soppressione degli ordini religiosi.

5560. Ventidue monache agostiniane del monastero di Santa Maria di Savigliano ricorrono per la conservazione del loro monastero.

5561. Il vice-sindaco, 4 consiglieri comunali e 43 abitanti di Montecastello, provincia di Alessandria;

5562. Ottantanove abitanti della città di Valenza presentano petizioni conformi tendenti a dimostrare contrario allo Statuto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, per cui chiedono che sia dalla Camera rigettato.

5563. Il rettore e cinque padri somaschi componenti la religiosa famiglia del collegio-convitto di Fossano, dichiarando essere insussistente l'annotazione apposta nello stato riflettente le corporazioni religiose con cui vien detto d'aver essi cessato dall'istruzione per decreto comunale, invitano la Camera ad assumere informazioni in proposito onde venga tolta la predetta annotazione.

5564. Taraglio Carlo, sacerdote di San Benigno, chiede che il disposto dell'articolo 9 del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose venga modificato in questo senso, che il possesso della metà dei benefici semplici, che a tenore dell'articolo medesimo si dovrebbe dividere tra il patrono attivo ed il patrono passivo, sia conferita intieramente a quest'ultimo nei casi che a questi non competesse che il diritto di nomina,

SORTEGGIO DEGLI UFFICI.

PRESIDENTE. A termini del regolamento si procederà al rinnovamento degli uffizi per estrazione a sorte (1).

(Uno dei segretari fa il sorteggio.)

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL RICEVIMENTO FATTO DA SUA MAESTÀ IN OCCASIONE DEL CAPO D'ANNO.

PRESIDENTE. Debbo riferire che la deputazione estratta a sorte giovedì ebbe l'onore di presentarsi ieri al Re per porgergli gli augurii e gli omaggi della Camera. Sua Maestà l'accolse colla sua solita bontà, degnò dimostrare quanto fosse soddisfatta del concorso che il suo Governo trovava presso la Camera, ed espresse la fiducia che, mercè questa concordia,

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Salmour — *Vice-presidente*, Michelini G. B. — *Segretario*, Monticelli — *Commissario per le petizioni*, Borella.

UFFICIO II. *Presidente*, Bertini — *Vice-presidente*, Farini — *Segretario*, Bersezio — *Commissario per le petizioni*, Cavallini.

UFFICIO III. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Geymet — *Segretario*, Biancheri — *Commissario per le petizioni*, Naytana.

UFFICIO IV. *Presidente*, Torelli — *Vice-presidente*, Mantelli — *Segretario*, Botta — *Commissario per le petizioni*, Gallo.

UFFICIO V. *Presidente*, Lanza — *Vice-presidente*, Cavour Gustavo — *Segretario*, Mautino — *Commissario per le petizioni*, Cadorna Raffaele.

UFFICIO VI. *Presidente*, Cadorna Carlo — *Vice-presidente*, Sauli — *Segretario*, Tegas — *Commissario per le petizioni*, Mazza Pietro.

UFFICIO VII. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Pallavicini Trivulzio — *Segretario*, Polto — *Commissario per le petizioni*, Daziani.

questo concorso dei poteri dello Stato, il nostro paese, qualunque fossero gli avvenimenti che i tempi possano preparare, terrà in Europa quel luogo onorato che ebbe finora. Aggiunse essere pronta a tutti i sacrifici, a tutti gli sforzi atti a mantenere l'onore e la dignità della nazione. (*Segni di approvazione*)

ISTANZE DEL DEPUTATO DI REVEL PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI ALLE RENDITE DEI CONVENTI.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Di Revel.

DI REVEL. Io debbo muovere una breve interpellanza al signor ministro di grazia e giustizia.

Nella tornata in cui fu presentato il progetto relativo all'abolizione dei corpi ecclesiastici io corsi a domandare al Governo che volesse dare ai deputati il mezzo di sindacare il progetto sotto il rapporto finanziario; chiesi quindi che nella stessa guisa in cui era stato presentato lo stato dei conventi che esistevano, non che quello delle loro rendite, fosse presentato pure lo stato degli enti ecclesiastici che si volevano abolire o tassare. Mi venne risposto in due modi: da una parte, cioè, mi si osservò essere la mia domanda tardiva, perchè la relazione era già stata distribuita; dall'altra si notò che era precoce, perchè io non aveva ancora veduta ed esaminata la relazione. Ora la relazione l'ho avuta sotto gli occhi e vi cercai gli elementi di cui abbisognava per potermi formare un criterio intorno all'importanza finanziaria di questa legge. Mi fu promesso dal Governo che si sarebbe distribuito il sunto degli stati concernenti l'asse ecclesiastico, dicendomi che non era possibile di fare stampare quei voluminosi atti, ma che invece sarebbero stati deposti alla segreteria. Il sunto i deputati l'hanno avuto sotto gli occhi, e possono dire se vi sia modo, dietro l'esame del medesimo, di formarsi un giudizio sull'importanza finanziaria della legge. Gli stati invece furono deposti alla segreteria, ed io mi sono dato la premura di cercar modo di verificarli; ma, lo dico schiettamente, anche dopo tale verifica, non mi sento capace di potermi formare un giudizio sul valore della legge che sarà posta in discussione, e ciò sempre intendo sotto il rapporto finanziario. Si tratta di stati che determinano la consistenza di migliaia di enti ecclesiastici, sono classificati secondo la varia loro natura; ma, per potersi formare un'idea esatta del vantaggio finanziario che si potrà ritrarre dall'imporre questi enti morali, converrebbe necessariamente fare una liquidazione sulla rendita di ciascuno di essi, formare quindi un'addizione generale e vedere quale è la rendita che il Governo ritira dall'imposta su questi enti morali.

L'onorevole ministro degli affari ecclesiastici mi rispondeva l'altro giorno che, ove fossi veramente curioso di sapere che cosa poteva produrre questa legge, essa, a parer suo, dovrebbe produrre da 650 a 700 mila lire annue. Ora io desidererei che egli ci volesse dare in comunicazione i conti da cui si è potuto dedurre questa rendita. Capisco che, se avessi alcune settimane di tempo e la pazienza angelica che ci vorrebbe per fare questi conti individuali, potrei forse venire a capo di formarmi un criterio; ma domando io se realmente sia il dovere di un deputato d'impiegare tre settimane a conteggiare, e dico schietto che non mi sento la volontà di assumermi questa occupazione, alla quale d'altronde mi mancherebbe il tempo. Mi rivolgo quindi al Governo, chiedendo sia fatta comunicazione alla Camera dei dati sui quali esso ha

basato i suoi calcoli, protestando che non faccio questo per ritardare la discussione. Venga questo quando che sia, la mia opinione in proposito di questo progetto di legge è già formata, e sicuramente non voterò per esso; ma il mio dovere m'impone di rendermi ragione di questo importante provvedimento finanziario.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero nella tornata a cui accennava l'onorevole Di Revel aveva promesso di depositare nella segreteria della Camera tutti i documenti relativi alla consistenza dell'asse ecclesiastico, ed inoltre un sunto del reddito dei vari enti a cui l'asse appartiene, da cui la Camera potesse essere in grado di arguire l'ammontare del prodotto della soprattassa, secondo le norme stabilite nel progetto di legge.

Il Ministero crede di avere sciolta la sua promessa, poichè tutti indistintamente i documenti relativi all'asse ecclesiastico, e che contengono l'indicazione dei redditi dei vari enti che lo compongono, sono stati depositati, e venne anche depositato e stampato il sunto di essi redditi, dal quale ben si può arguire quale abbia ad essere il montare della soprattassa.

L'onorevole Di Revel attualmente vorrebbe che il Ministero presentasse ancora i documenti dai quali abbia ricavato il reddito della soprattassa il quale viene indicato nel sunto. (*Il deputato Di Revel fa cenni negativi*) Parmi, cioè, che egli abbia mostrato l'intenzione di vedere i documenti coi quali il Governo siasi formata l'opinione che il prodotto della soprattassa abbia ad essere di lire 650,000 a 700,000 lire.

Rispondo che egli non ha che ad esaminare i documenti i quali dichiarano il montare del reddito degli enti ecclesiastici, documenti che esistono nella segreteria della Camera, non ha che a prendere nota degli stessi enti, classificandoli a tenore del progetto di legge; e che, quando avrà compiuta tale operazione, avrà esso pure la convinzione che realmente l'ammontare del reddito della soprattassa rileva approssimativamente alla somma da me indicata, essendo però a notarsi che, stando a detto sunto, la somma non ascende precisamente a lire 650,000, per la ragione che fuvvi solamente compreso lo ammontare del reddito degli enti ecclesiastici di terraferma; ma, aggiungendovi ciò che presumibilmente potresti ricavare dalla soprattassa sui beni ecclesiastici di Sardegna, si otterrà certamente a un dipresso la somma anzidetta.

Del resto io non saprei in qual altro modo si possa venire a capo di conoscere l'ammontare presuntivo della soprattassa, salvochè indicando il valore del reddito dei vari enti ecclesiastici, e classificando esso valore in correlazione al progetto di legge.

L'onorevole Di Revel dice che avrebbe bisogno almeno di uno spazio di tre settimane. Ben comprendo che questo non sia un lavoro che si possa compiere così facilmente; ma il Ministero ha per sè la convinzione che il sunto presentato corrisponda alla realtà del reddito degli enti ecclesiastici. Esso ha potuto somministrare quei documenti che erano in suo potere, ma non potrebbe certamente infondere nei singoli deputati la stessa convinzione.

Il Ministero crede ad ogni modo che il compendio che ha compilato sia un lavoro compiuto a cui nulla si possa opporre.

DI REVEL. Sicuramente io intendeva tanto meno che le convinzioni del Governo passassero in me senza altra prova, che appunto in una delle precedenti tornate ho contestato le allegazioni fatte dall'onorevole ministro a questo riguardo, allorchè accennò che la rendita dei beni di cui si parla sarà dalle 650,000 alle 700,000 lire. Io affermai allora di voler ben credere che il Ministero fosse di tal parere, ma che ciò a me non bastava.

Ora io chiedo alla Camera se la quistione non sia stata posta ne' suoi veri termini. Io aveva domandato i mezzi necessari per potermi fare un criterio sull'utile annuale che il Governo ritrarrà dalla soppressione degli enti morali ecclesiastici (non parlo per ora dei conventi) e dalle sopratasse che imporrà sui medesimi, delle quali nella relazione non si legge verbo; io ho detto che per formarsi questo criterio era necessario di fare una liquidazione individuale della rendita di ogni ente ecclesiastico per quindi applicarvi la tassa progressiva che è proposta sui medesimi. Egli è impossibile di fare questa liquidazione cumulando le rendite degli enti ecclesiastici secondo la varia loro natura, perchè la liquidazione varia a seconda della somma maggiore o minore di rendita di ciascun ente ecclesiastico. Dunque, se io voglio farmi una idea, bisogna che io faccia tante liquidazioni parziali quanti sono gli enti morali soggetti alla tassa, applicando a ciascuno la proporzione stabilita dalla legge.

L'onorevole ministro dice che questo risultato sta nei sunti comunicati. Ma io li ho letti questi sunti, e lo prego di segnarmi quale è la linea dalla quale io possa desumere questi fatti. Io veggo che le intestazioni delle colonne sono: Numero degli enti per ciascuna categoria; Superficie metrica dei beni stabili; Crediti in beni stabili, in capitali; Rendite fondiarie e censi; Decime; Rendite sul debito pubblico; Assegnamenti dei comuni, dell'Economato sul bilancio dello Stato per congrue, e poi Totale. Io veggo messi in massa gli arcivescovadi, i capitoli delle cattedrali...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. C'è un altro stato...

DI REVEL. Io non ne ho altri. Io ho soltanto questo prospetto dei redditi...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Allora bisogna dire che non l'abbiano ancora fatto stampare; mi fu posto sott'occhio or sono tre giorni, e in esso sono precisamente indicati tanto i benefici incominciando dalla somma di lire 2000, di lire 2500 e simili, quanto i vescovadi, i lasciti, ecc.

DI REVEL. Sono lieto che si sia riconosciuto che la mia domanda non era cosa fuori di proposito, perchè vedo che il signor ministro stesso riconosce la necessità di questo stato che io non ho veduto, e che da quanto mi sembra era pure ignoto ai miei colleghi, forse per un qualche equivoco. Certamente questo stato non essendo stato distribuito, non pottemmo mai andar d'accordo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ella ha ragione; ora si riconoscerà la cosa e ne sarà fatta presto la distribuzione.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO IN DUE SEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la divisione in due sezioni del magistrato del consolato di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1626.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Anche per questo progetto di legge io faccio plauso allo scopo che lo ha dettato; ma credo che si possa provvedere diversamente ed in modo più conveniente, e sotto l'aspetto della giustizia ed anche qualche poco delle finanze dello Stato. Credo che si debba provvedere appunto nel modo che io proponeva or son tre anni, il quale, se fosse stato adottato allora, si sarebbe avuto un risparmio di 40,000 lire circa, e non avremmo l'arretrato che giustamente si lamenta dal signor ministro.

Io credo che il miglior modo sia di attuare immediatamente la giurisdizione commerciale in un modo normale, e fare che i Torinesi siano trattati come gli altri cittadini dello Stato; che siano tolti da quella condizione eccezionale in cui si trovano da dodici anni, senza che veramente possa giustificarsi in alcun modo questa singolare eccezione.

Per rendere più chiaro il mio intento accennerò prima di tutto al modo con cui credo che si possa provvedere. Io penso che si possano chiamare immediatamente in vigore gli articoli del Codice di commercio, di cui l'osservanza fu sospesa colle patenti del 24 aprile 1845. La Camera sa che queste patenti segnano una delle più tristi pagine della storia del passato regno; la Camera sa che si avrebbero in Piemonte i tribunali di commercio da dodici anni, se fosse stato eseguito ciò che era stato sancito dal Re, interinato da tutti i magistrati ed accettato con plauso dal Consiglio di Stato.

Dopo tutte queste formalità, pubblicato il Codice di commercio, tre mesi dopo, per viste affatto individuali, per un effetto di quegli intrighi di Corte, che qualche volta sorprendono la religione dei principi anche i meglio veggenti, fu sospesa in parte l'applicazione di questo Codice; è cosa notoria e la storia dirà: questo fu fatto unicamente a sfregio del conte Barbaroux, allora guardasigilli, il quale non potè sopravvivere a questo sfregio.

Io desidero che di queste disgraziate patenti sia tosto cancellata l'infesta memoria, e mi pare che il miglior momento di farlo è questo precisamente, in cui l'esecuzione di quelle patenti ci portò gli incagli, cui giustamente il guardasigilli ora vuol rimediare: ciò si otterrebbe coll'attivare il Codice di commercio in ciò che non presenta difficoltà.

Il Codice di commercio, con una innovazione che non è generalmente approvata, introduceva nei tribunali di commercio un consultore legale. L'intervento di questo funzionario non è assolutamente necessario, ed anzi nella maggior parte del regno i commercianti giudicano senza di lui. Possiamo dunque provvisoriamente, e sino a che la Camera abbia tempo di esaminare questa questione, richiamare all'osservanza le parti del Codice di commercio che erano rimaste sospese, eccettuato ciò che concerne questo consultore legale. Così i negozianti di Torino giudicheranno per tre mesi, o per quel tempo che il Parlamento crederà, come giudicano i negozianti di Genova, e si darà appello dal loro giudicato, come per quelli di Genova.

Io non domando se non che si riconduca la cosa a quella uniformità che il Re Carlo Alberto desiderava, e questa si otterrà quando sarà in piena esecuzione il Codice di commercio. Attuando così immediatamente il Codice di commercio in questa parte, ci resteranno gli arretrati, che non si possono così presto spedire; ma siccome il nuovo tribunale di commercio potrebbe essere composto di parecchie Camere, potrebbe in breve tempo per la molteplicità delle Camere soddisfare agli arretrati, mentre spedirebbe gli affari correnti.

Tuttavia, se si credesse meglio, io non dissentirei di lasciare ancora che i giudici attuali spedissero le cause di cui sono incaricati in prima istanza appunto per evitare molte questioni;

intanto niente impedirebbe che si aprissero le sedute del nuovo tribunale di commercio per gli affari correnti che appartengono alla provincia di Torino, mentre gli appelli dalle sentenze dei tribunali delle provincie del Piemonte, che fanno le funzioni di tribunali di commercio, si porterebbero al magistrato d'Appello.

Il desiderio di stabilire l'uguaglianza del diritto fra i negozianti delle varie parti dello Stato, non è il solo che mi muova a sottoporvi queste considerazioni.

I negozianti piemontesi si trovano attualmente in una condizione durissima per effetto di un dubbio grave che domina ancora la nostra legislazione e che, qualunque sia il modo con cui venga a risolversi, cagiona sempre non lieve imbarazzo.

Il magistrato del consolato, quantunque avesse il titolo di magistrato supremo, non lo era. Il magistrato del consolato vedeva le sue sentenze riformate, tuttavolta che fossero gravatorie, e secondo la forma ammessa in quel tempo.

Si faceva, a proposito delle sentenze del consolato, ciò che si faceva delle sentenze degli intendenti. Anche le sentenze degli intendenti erano inappellabili; ma, quando importavano gravame, si ricorreva al Re, che permetteva di appellare alla Camera dei conti. Così ancora del consolato. Tuttavolta che una sentenza del consolato era gravatoria, si ricorreva al Re, il quale, sentito il Consiglio di Stato, commetteva il nuovo giudizio al Senato.

Questo era di diritto ordinario. Erano funzioni giudiziarie che si esercitavano dal Re, cosa che in quell'epoca di Governo assoluto era conciliabile, ma che non lo sarebbe più attualmente, perchè allora il Re non era solo il capo onorario della magistratura, ma lo era effettivo, cioè poteva anche rendere la giustizia, come faceva il beato Amedeo, che, sedendo a piedi di un albero, pronunciava fra i contendenti. Ma, se attualmente tale forma non è più accettata, non deve essere chiusa la strada alla giustizia. Meglio sarebbe ancora ottenere giustizia con una forma un po' singolare, che non poterla ottenere in nessun modo.

Ma ben prima ancora, o signori, che fossero in vigore le forme costituzionali, il Re Carlo Alberto, amico come era della giustizia, vide quanto era assurdo che egli prendesse ingerenza direttamente nelle cause fra privati, e fin dal 1841 egli abdicò questa ingerenza e queste cognizioni straordinarie che prima erano deferte alla sua persona; egli le volle affidare ad una speciale Commissione, che prese il nome di Commissione di revisione. Ora, signori, in forza dell'editto del 13 aprile 1841, che determinava le funzioni di questa Commissione di revisione, essa era un vero tribunale. Quando c'era una sentenza gravatoria del Consolato si ricorreva al guardasigilli, che mandava il ricorso alla Commissione di revisione; se la Commissione di revisione riconosceva il gravame, doveva necessariamente commettere la revisione al magistrato d'Appello, ed il magistrato d'Appello giudicava secondo il merito della causa. Nè bisogna che la Camera si lasci ingannare da questa parola di revisione; essa ha veramente nel foro un senso speciale; usiamo chiamare revisione quel nuovo giudizio che si fa dietro la proposizione d'un errore di fatto o dietro carte ritrovate di nuovo. È ciò che i Francesi chiamano *requête civile*. Ma nella nostra antica legislazione la cosa era ben diversa.

La revisione, al pari dell'appello, era un modo in cui si poteva ottenere la riparazione di qualunque ingiustizia. Vede dunque la Camera che questa era una specie di appello; la forma era diversa, ma la sostanza era la stessa.

Quando si creò il magistrato di Cassazione si pensò di poter cumulare le funzioni di questo nuovo magistrato di Cassa-

zione con quelle della Commissione di revisione, e tutte le attribuzioni di questa furono trasfuse nel magistrato di Cassazione.

Dunque, in virtù dell'editto del 30 ottobre 1847, creatore del magistrato di Cassazione, questo magistrato doveva conoscere quali fossero i gravami che fossero stati recati dal magistrato del consolato. Si continuò così sino al 28 aprile 1848, epoca in cui furono pubblicate patenti con le quali fu provvisto a molti casi, ma non a tutti; si dichiarò che la revisione per errore di fatto o per carte ritrovate di nuovo si potrebbe sempre domandare direttamente agli stessi giudici che avevano pronunziato la precedente sentenza, e si adottò in modo generale questa misura per tutti i tribunali; ma si ammise ristrettivamente agli errori di fatto ed alle carte ritrovate di nuovo. Quindi che cosa avvenne? Che dal giorno della promulgazione di questo regio decreto si poteva ricorrere al consolato stesso per errore di fatto o per carte ritrovate di nuovo; ma, quando occorreva un caso in cui si potesse domandare la revisione per semplice gravame, a chi doveva chiedersi? Ecco ciò che le patenti del 28 aprile 1840 non dicevano. Ora, quando la legge nuova tace, naturalmente si deve mantenere in osservanza l'antica.

Non avendo il legislatore provvisto, colle patenti del 28 aprile 1848, al caso di semplice gravame recato da una sentenza del Consolato, la conseguenza logica è che ancora al presente si potrebbe ricorrere al magistrato di Cassazione come si ricorreva alla Commissione di revisione; imperocchè, quando v'è una disposizione chiara, la quale non è abrogata, rimane sempre in vigore. Ma, si ammetta o no questa conseguenza logica, vi sarebbero sempre gravi inconvenienti, perchè bisogna ricorrere in forma diversa; è questa dunque una materia a cui è d'uopo provvedere.

Il fatto è che non è mai stato disposto con nessun ordinamento; non è mai stato detto che le sentenze del consolato fossero irreparabili, quando sono gravatorie; una disposizione di questo genere non la troviamo in tutta la nostra legislazione.

Ciò posto, la Camera vede quanto importi di provvedere, quanto importi specialmente di non prolungare questa condizione di cose che lascia luogo ad un dubbio difficile a districarsi. Il signor guardasigilli ha osservato che qui non si tratta che di una cosa temporanea, non si tratta che di pochi mesi. Ecco in che cosa io dissento dal signor guardasigilli. Io credo, signori, che i legislatori sono tenuti ad osservare la giustizia, come lo sono i privati. C'è una legge al disopra del legislatore, ed è la giustizia. Io credo che, quand'anche un provvedimento legislativo venisse a ledere un solo cittadino, bisogna correggerlo, perchè non si deve fare nessuna ingiustizia; quando un legislatore lascia sussistere una legge ingiusta, manca al suo dovere. Ora io domando se non sia un'ingiustizia quella condizione in cui si trovano i cittadini di Torino, per cui loro si rifiuta il doppio grado di giurisdizione, di cui godono tutti gli altri cittadini dello Stato. Essi non possono ottenere l'attuazione d'un principio scritto nella legge, che cioè le sentenze del Consolato, ancorchè semplicemente gravatorie, possono essere riparate. Quand'anche non vi fosse che una sola famiglia che dovesse essere vittima di questa ingiustizia; che dovesse essere pregiudicata domani, fra 18 giorni, da una sentenza ingiusta, bisognerebbe provvedere senza dilazione affinché si abbia il modo di ottenere la riparazione di siffatta ingiustizia.

C'è un'altra considerazione ancora che ha qualche peso agli occhi miei, e per cui non mi torna a grado il disimpegno proposto dal Ministero.

Questi provvedimenti così temporari importano sempre imbarazzo nella carriera dei giudici; una delle due: o che a coloro che avranno lavorato straordinariamente in questi tre mesi non si terrà conto di questo lavoro straordinario, e non è giusto che si lavori senza compenso; o si terrà conto, e questa la sarà una cosa tutta in via di favore che gioverà agli uni e pregiudicherà gli altri, e che forse somministrerà nuovi pretesti per eludere giusti diritti.

Io, lo ripeto, faccio plauso allo scopo che il signor ministro si propone, ma credo che assolutamente non si può differire a provvedere con maggiore ampiezza e molto più semplicemente.

Certo, se si dovessero sin d'ora attuare in un modo normale i tribunali di commercio, ci vorrebbe un po' di tempo; ed io credo che non sarebbero istituiti in modo normale sotto la legge che ci governa, salvo ammettendo il principio elettivo. Io dico che, se i negozianti debbono essere giudicati dai loro pari, è giusto che ne abbiano la scelta od almeno la proposizione; questo è nella natura di un giudizio di questo genere. I tribunali di commercio sono in qualche modo degli arbitri che debbono essere di gradimento delle parti; e lo sono quando il corpo intiero del commercio locale li ha eletti, quando sono gli stessi che debbono ottenere giustizia che scelgono i loro giudici. Ma queste quistioni si possono riservare; nello stesso modo in cui il signor guardasigilli vi domanda la facoltà di nominare i membri che debbono comporre una nuova classe, io gli lascierei volentieri per la prima volta la facoltà di nominare egli stesso i giudici di commercio. E in questo seguiamo ancora la traccia che ci è data dallo stesso Codice di commercio; non facciamo che applicarlo, non facciamo niente di nuovo; autorizziamo fin d'ora il Governo a fare ciò che poteva eseguire dodici anni fa. È vero che allora si ammettevano proposizioni, ma per la prima volta io dispensei il signor guardasigilli dal chiedere queste proposizioni. Così si farà presto a costituire una sezione di un tribunale di commercio, come si farebbe a costituire una nuova sezione del consolato. La ragione della giustizia è dal canto mio, quella del tempo non è contro di me; ci è per contrappeso il dovere che abbiamo di pareggiare la condizione di tutti i cittadini, di fare sì che tutti trovino nella pratica la possibilità di esercitare i diritti scritti nella legge; ci è di più la considerazione di qualche piccola economia. Ecco il perchè io non ho esitato a sottoporre queste considerazioni alla Camera.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Domando la parola.

L'onorevole Sineo, togliendo occasione dalla discussione di questa legge, si fece a censurare l'istituzione del Consolato, e notò i vari inconvenienti che procedono dal modo in cui trovansi costituito. Parmi che l'onorevole deputato in questa parte combattesse le ombre, perchè non vi ha certamente nel Ministero chi intenda conservarlo.

Il Governo crede che, colle disposizioni legislative state già sanzionate e promulgate, il mantenimento del Consolato sia affatto inconciliabile, e si renda perciò necessaria la istituzione dei tribunali di commercio; che anzi, a mio avviso, costesti tribunali si dovranno aprire contemporaneamente all'attivazione del Codice di procedura, cioè al primo del prossimo aprile; ed è appunto in questo senso che già venne per me elaborato un progetto di legge per la costituzione definitiva dei tribunali di commercio, essendo anche mia intenzione di chiedere alla Camera la facoltà pel Governo di nominare la prima volta, e finchè essi tribunali non siano definitivamente ordinati, i membri che devono comporli. L'idea del Ministero è d'introdurre nella formazione dei tribunali commerciali lo

elemento elettivo; ma perchè siffatta legge darà luogo certamente a gravi discussioni, e, sancita la legge, sarebbero necessarie ulteriori operazioni, è mio intendimento di procacciare per tal modo che essi tribunali siano attivati contemporaneamente al Codice di procedura.

Ora trattasi, mediante questo progetto, di esaurire l'arretrato che oggidì esiste, e soltanto per questo trimestre. Se la legge in discorso viene dentro oggi approvata, prima della metà del mese la nuova classe sarà in grado di giudicare e durerà in ufficio per tutto il mese di marzo. Ora io domando se, trattandosi di soli due mesi e mezzo, convenga intraprendere addirittura la ricostituzione del Consolato.

Vuole l'onorevole Sineo introdurre i tribunali di commercio prima che entri in osservanza il Codice di procedura civile, cioè prima del prossimo aprile? Egli, così operando, farebbe precedere i tribunali al Codice, invece che vogliono essere contemporanei, perchè sono da esso Codice, quanto al modo di procedere, regolati.

E di fatto, come vorrebbe egli istituire questi tribunali di commercio? Vorrebbe egli formarne tante sezioni quante sono necessarie ad ottenere la spedizione delle cause che attualmente esistono? Ma egli, in tale supposto, dovrebbe stabilire un numero di sezioni maggiore di quello di che il tribunale dovrà ordinariamente constare. Vuole invece istituire soltanto le sezioni necessarie a spedire le cause che vengono d'ordinario a presentarsi alla decisione dei tribunali di commercio? Ma, così facendo, lascierebbe sempre indecise le cause dell'arretrato, delle quali andrebbe ognora crescendo il numero. Il Governo adunque, seguitando l'onorevole Sineo, sarebbe necessitato od a non stabilire nel tribunale di commercio un numero bastevole di sezioni od a stabilirne un numero maggiore di quello che possa richiedere il corso ordinario degli affari.

È quindi indispensabile che, prima di addivenire alla istituzione dei tribunali di commercio, le cause che attualmente sono arretrate scompaiano, e per farle scomparire non conosco altro mezzo fuori quello di ordinare il Consolato in guisa che possa dare largamente sfogo a tutte le dette cause che trovansi in ritardo. Mi pare con ciò che la giustizia e la opportunità del progetto siano evidenti, e non occorran altro all'uopo maggiori parole; quindi spero che la Camera vorrà senz'altro approvarlo.

SINEO. Non dirò che il signor ministro abbia avuto paura di un'ombra, ma dirò che egli non ha ritenuto bene ciò che io diceva. Io non ho imputato al signor ministro il progetto di conservare permanentemente il Consolato; io ho dato i motivi per cui trovo più conveniente che esso cessi immediatamente. Non vedo perchè si voglia continuare la vita a questo corpo, quando lo stesso signor guardasigilli riconosce la convenienza di sopprimerlo, tanto più che si sa che non c'è niente di più lamentevole in questo mondo dell'ultima vecchiaia. Io trovo che è meglio essere giudicato da un tribunale giovane, da un tribunale che è in tutto il vigore di una prima istituzione, da giudici scelti dal signor ministro e che abbiano tutta la sua confidenza. Può egli trovare certamente fra gli onorati negozianti di questa piazza un numero sufficiente di giudici per disbrigare questi affari con quell'amore al lavoro che si ha certamente quando si principia una carriera.

Questo tribunale giovane io lo preferisco al tribunale vecchio, ed ecco la differenza che passa tra la mia idea e quella del Ministero.

Ma il signor ministro dice che, se non si farà un numero di sezioni del nuovo magistrato necessario per spedire l'ar-

retrato, questo arretrato sussisterà sempre. Io appunto non trovo inconveniente alcuno che si faccia una sezione di più in Torino. Si teme forse che in Torino non ci siano negozianti onesti ed intelligenti in numero bastante per fare una sezione di più per disbrigare gli affari arretrati?

Gli articoli del Codice di commercio che io chiamerei in osservanza danno appunto al Governo la facoltà di nominare otto giudici di commercio, e con otto giudici si può sicuramente provvedere alla spedizione degli affari correnti e degli arretrati.

Ma io reco un altro sollievo alla giurisdizione commerciale di Torino. Le tolgo gli appelli dai tribunali provinciali del Piemonte.

Io trovo quindi due modi per dar evacuo all'arretrato, invece che il signor guardasigilli non ne trova che uno. Il che compenserà largamente il piccolo ritardo che si dovrà soffrire portando questo nuovo progetto al Senato.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino è diviso in due sezioni.

« Per la decisione delle cause vertenti in grado di appello i giudici legali saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici.

« Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti secondo il prescritto dalle regie Costituzioni, al qual effetto saranno nominati altri due consoli ordinari e due consoli supplenti pel servizio della nuova sezione.

« Le cause di revocazione saranno decise da un numero di giudici almeno uguale a quello che proferì la sentenza della cui revocazione si tratta. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. All'effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto magistrato due giudici straordinari e di destinare a tale ufficio due membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre compatibilmente alle esigenze del servizio, con che però vi prestino la loro annuenza.

« La destinazione potrà eziandio, sotto la stessa condizione della loro annuenza, cadere su persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata.

« Il Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all'ufficio dell'avvocato fiscale del consolato un sostituto avvocato fiscale presso un tribunale provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. I membri dei magistrati o tribunali ed il sostituto avvocato fiscale che saranno rispettivamente applicati al magistrato del consolato ed all'ufficio dell'avvocato fiscale conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno l'esercizio delle loro funzioni nei magistrati o tribunali a cui appartengono, tosto che sia per legge deliberata ed attuata in Torino la istituzione di un tribunale di commercio e la conseguente soppressione del consolato.

(È approvato.)

« Art. 4. Il numero delle udienze che ciascuna delle sezioni dovrà tenere in ogni settimana e l'ordine del loro servizio saranno determinati da speciale regolamento. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	103
Maggioranza	54
Voti favorevoli	89
Contrari	14

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LE FORTIFICAZIONI DI CASALE.**

CADORNA R., relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge portante l'autorizzazione della maggior spesa di lire 354,000 per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1735.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge per la formazione di un catasto stabile. Eravamo rimasti all'articolo 23, di cui darò lettura.

« I terreni sottratti all'agricoltura per uso di cave, di torbiera e di miniere e di altri simili terreni saranno ragguagliati agli aratorii dell'ultima classe del rispettivo territorio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le terre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali maestri colle loro sponde, siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione o a dare moto agli opifizi, saranno, per la superficie da loro occupata, equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite in questa legge. »

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Mi pare questo il luogo acconcio di trattare la grave questione che concerne l'imposta o, per meglio dire, la stima dei canali, imperocchè io propongo a questo articolo la soppressione delle parole *ed i canali maestri* sino al fine dell'alinea.

Onde arrecare in questa discussione tutta la chiarezza che l'importanza di essa esige e che la Camera è in diritto di chiedere, parmi opportuno di mettere fin da principio a fronte il sistema del Governo e quello che io credo doverglisi sostituire.

Il sistema del Governo consiste in questo, che i canali colle loro sponde sono stimati come i terreni di prima categoria dei territori che essi percorrono; ed al contrario, venendo ai beni irrigati da questi canali, egli vuole che nel calcolo delle passività che si debbono dedurre per formare il reddito netto non si comprendano le spese di irrigazione. Il sistema al con-

trario che io propongo, ed al quale, dalle cose dette in una delle precedenti tornate, ho motivo di credere sia pure quello dell'onorevole deputato di Vercelli, è questo, che i canali si stimino per il reddito intrinseco netto, senza nessun riguardo ai terreni che percorrono, e che per altra parte, quando si verrà poi alla stima dei beni irrigati, si deducano le spese di irrigazione.

Comproprietario di due canali, io parlo contro il mio interesse; ma questa circostanza non mi impedisce di difendere la giustizia; tanto più che sento che avrei il coraggio, molto maggiore, di propugnare le cose giuste, quando per avventura esse dovessero tornarmi vantaggiose.

Esaminiamo il sistema del Governo sotto il doppio aspetto, vale a dire relativamente ai proprietari dei canali e relativamente ai proprietari dei fondi irrigati con questi canali. Il sistema proposto dal Governo può essere ingiusto verso i proprietari dei canali e può essere ingiusto verso il Governo stesso, vale a dire verso gli altri contribuenti, ledendo quella eguaglianza di tributi che non può essere che nei voti di tutti. Suppongasi diffatti un canale di difficile e costosa costruzione, di difficile e costosa manutenzione, il quale percorra un lungo tratto di terreno dalla sua derivazione sino ai beni alla di cui irrigazione è destinato: ebbene, questo canale, il quale dà un reddito netto tenuissimo, può essere col vostro sistema soverchiamente gravato, anzi il vostro sistema potrebbe assorbire interamente il reddito netto di questo canale; ed allora, domando io, che cosa avviene? Avviene quello che tutti sanno: una proprietà la quale non rende si abbandona; il proprietario del canale lascerà andare l'acqua per la sua china ed i beni rimarranno asciutti.

Io non ho mai propugnato in questa Camera favori speciali per l'agricoltura nè mai propugnerolli, perchè questi favori si traducono sempre in privilegi a danno delle altre sorgenti della pubblica ricchezza; ed io voglio eguaglianza per tutti; ma, per altra parte, io non voglio che si mettano ostacoli ai progressi che farebbe naturalmente l'agricoltura abbandonata a se stessa, e sarebbe appunto il mettere ostacolo agli agricoli progressi lo impedire la costruzione di canali irrigatorii.

Per lo contrario il sistema del Governo può tornare troppo vantaggioso ai proprietari dei canali e nocivo alla nazione, cioè a tutti gli altri contribuenti. Supponiamo un canale di cui poco costi e la costruzione e la manutenzione in proporzione del reddito che getta; supponiamo ancora che questo canale percorra breve tratto di terreno, cioè che la derivazione di esso sia vicina ai beni irrigati. In questo caso avvi lesione di giustizia, non più verso il proprietario del canale, ma verso il Governo, il quale percepisce un tributo troppo tenue.

Siccome questo secondo caso accade più frequentemente del primo, così il Governo, il quale teme per altra parte di non poter trarre dai proprietari dei canali quel tributo che esso desidera, lo impone ai proprietari delle terre, prescrivendo che le spese d'irrigazione non siano comprese fra le passività. È questo il caso di un creditore, il quale non potendo conseguire il suo avere dal debitore, si facesse pagare da un altro che nulla gli deve.

Passiamo ad ogni modo ad esaminare il sistema del Governo relativamente alla non deduzione delle spese d'irrigazione.

È un principio fondamentale più volte ammesso nella nostra legge che i tributi debbano colpire il reddito netto. Se altrimenti fosse, solennemente ingiusto sarebbe il tributo. Quando si colpisce il reddito brutto, si colpisce ciò che non

è; ed ancorchè alcune volte una tale imposizione sia realmente pagata, non lo è dal reddito brutto, locchè è impossibile, ma bensì dal reddito netto, locchè è solennemente ingiusto. Ora le spese d'irrigazione sono necessariamente parte del passivo. Diffatti suppongasi un campo, il quale renda 1000 se non è irrigato, e 1400 mercè l'irrigazione, la quale costi 200; è chiaro che il reddito netto di questo campo non sarà che di 1200. L'acqua opera sulle piante in modo analogo al concime; ora le spese di concime si deducono, perchè fanno parte delle spese di coltivazione. Diffatti quel concime che si fa nella possessione entra necessariamente in tali spese; quello poi che vi è importato è comprato dal fittaiuolo ed il profitto è interamente suo, senza che perciò venga aumentato il fitto che si paga al proprietario, il quale fitto rappresenta il reddito netto.

Dalle cose sin qui dette si vede quale giudizio si debba portare della distinzione fatta in una delle antecedenti tornate dall'onorevole ministro delle finanze, valente agronomo senza dubbio. Egli distingueva il fitto che si deve pagare al proprietario dell'acqua destinata all'irrigazione dalle altre spese, come cura de' fossi, condotta dell'acqua, ecc. Ma questa distinzione è assolutamente inutile per l'argomento che ci occupa, perchè è incontrastabile che tali due categorie di spese formano entrambe passività del fondo; diffatti, se non si facessero tali spese, il fondo o non renderebbe o renderebbe meno.

Veniamo all'atto pratico. Il fitto del canale, se è pagato dal proprietario, è una sua passività; se è pagato dal fittaiuolo, questi sicuramente ne tiene conto nel pattuire il fitto. Le altre spese poi di cura, ecc., entrano nelle spese di coltivazione, inquantochè, se non vi fossero queste spese, essa costerebbe meno. Se i beni rendessero naturalmente quello che rendono mercè la irrigazione, a miglior prezzo si potrebbero coltivare.

Per me più ci penso, più mi persuado che non si possa rispondere a questo stringente sillogismo. Devonsi dedurre le passività per formare il reddito netto sul quale si devono unicamente imporre i tributi prediali; le spese di irrigazione formano parte di passività; dunque devonsi dedurre le spese di irrigazione.

Dimostrata così l'ingiustizia del sistema del Governo, poche parole mi basteranno per dimostrare la giustizia di quello che io difendo.

Sembrandomi inesatta la misura che voi volete adoperare per istimare i canali, io voglio in sostanza che essi si stimino secondo l'intrinseco, reale, e non presunto, loro reddito brutto, dal quale, deducendo le spese di manutenzione e le altre passività, si ottiene il reddito netto.

Stimato in tale guisa il reddito dei canali, viene per necessaria conseguenza che nello stimare i fondi irrigati si devono dedurre, per formare il reddito netto, le spese d'irrigazione; altrimenti un solo oggetto, cioè i canali, sarebbe sottoposto a due tributi, la qual cosa sarebbe solennemente ingiusta.

Io non insisterò maggiormente sulla dimostrazione della giustizia del mio sistema, mercè del quale si mette in pratica l'antica massima rammentata dal deputato Despine, che i tributi sono un carico dei frutti. Credo piuttosto conveniente di formulare il mio concetto, proponendo gli emendamenti che lo renderebbero efficace, ove fossero dalla Camera approvati.

Primieramente dirò che, siccome nel mio pensiero le spese di irrigazione sono una parte delle spese di coltivazione, e siccome queste spese all'articolo 21 di questa legge si deducono, così a quest'articolo 21 io non propongo alcun emen-

damento. Dirò poi che all'articolo 28 propongo la soppressione delle parole *ed i canali maestri colle loro sponde* fino al fine dell'alinea. Poscia al fine di questo capo, dove si parla della stima dei fondi, io propongo un nuovo articolo il quale è destinato a colpire i canali per il loro reddito intrinseco indipendentemente dalla loro lunghezza, larghezza ed altri accessori.

Ecco l'emendamento che io proporrei:

« L'estimo dei canali esprimerà il reddito che rimane al proprietario, cioè il prodotto brutto ragguagliato per un periodo d'anni da fissarsi per legge, sotto deduzione delle spese di coservazione e di riparazione. » Questo sarebbe l'articolo 29. Venendo poi finalmente all'articolo 29 del progetto ministeriale, che diverrebbe l'articolo 30, vi si dovrebbero sopprimere nel secondo alinea le parole *fitti d'acqua*.

Mercè tali emendamenti si raggiugerebbe lo scopo cui mira il mio sistema, e sarebbi armonia nella legge.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

La parola spetta al signor commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Io devo premettere alla Camera che, tradotta la questione innanzi ai principii generali di diritto (mi si perdoni se entro in questioni siffatte, estranee alla pochezza delle mie cognizioni), che, tradotta, dico, la questione dinanzi ai principii generali del diritto e della pubblica ragione, nessuno può contestare che l'onorevole deputato Michelini abbia ragione, ed io pel primo non lo nego, dichiaro anzi francamente che questo oggetto non può a prima giunta passare per la mente in diverso modo, nè sotto un altro aspetto, fuorchè quello da lui contemplato.

Prego la Camera di volermi permettere di estendermi in qualche sviluppo su quest'argomento onde sia ben penetrata dei motivi pei quali il Ministero e la Commissione nominata dalla Camera stessa concorsero poi in altra deliberazione.

La Camera sa che nel 1845 si è istituita una Commissione del catasto, composta degli uomini i più eminenti in tal materia; questa Commissione aveva sott'occhio e il sistema francese e il sistema del Lombardo-Veneto, e sapeva benissimo che in quei catasti le acque erano stimate unitamente ai fondi ai quali servivano; sapeva pure che in quei catasti non era fatta deduzione di sorta riguardo ai fitti d'acqua. Ciò non di meno questa Commissione, dopo lunghi dibattimenti, dopo molti pareri chiesti or di qua, or di là, concorse in una deliberazione quasi identica al principio propugnato dall'onorevole deputato Michelini, quale si trova cioè all'articolo 67 del progetto di regolamento allora preparato, ed è questo: « Le acque impiegate come forza motrice si ritengono far parte del valore delle usine, se appartengono al proprietario delle medesime; quando sono date in affitto, sono stimate sul loro valore locativo. »

Quest'articolo però con quelli che lo precedono e che riguardano al modo onde stimare le acque furono bensì allora proposti in detti termini, ma sotto riserva però di ancora meglio ponderarli e discuterli.

Dopo questa prima e preliminare deliberazione quella Commissione, avendo poscia portato più specialmente la sua attenzione su questo argomento, dopo nuove e prolungate discussioni, fu condotta ad accettare il principio di stimare le acque non più separatamente, ma unitamente ai fondi a cui servono.

In appoggio del principio propugnato dall'onorevole deputato Michelini e, dirò, anche delle prime idee che sorgono al pensiero allorchè uno imprendde a studiare queste questioni,

pare concorrere lo stesso articolo secondo di questa legge, il quale stabilisce che il catasto ha per oggetto la determinazione della rendita netta dei benifondi. Ora, a termine dell'articolo 403 del Codice civile, le acque sono proprietà stabili distinte da tutte le altre ed aventi un carattere particolare. Sembra dunque che debbano essere stimate separatamente, e tanto è ciò vero che vi vuole uno sforzo molto prolungato ed una costanza piuttosto ferrea per discendere ad altri principii o ad altri metodi operativi.

Se male non mi appongo, mi sembra che la proposta dell'onorevole deputato Michelini possa considerarsi sotto due distinti punti di vista, cioè, primieramente se si debba, se sia possibile e conveniente eseguire una stima dei canali colle acque di cui sono provvisti separatamente dai fondi a cui servono; in secondo luogo, vedere se nell'estimo censuario e sotto la denominazione di spese di irrigazione debbano comprendersi i fitti d'acqua.

Riguardo alla prima proposizione, bisogna riflettere che, quando si dice di stimare l'acqua separata dai benifondi a cui servono, non può che implicare in quest'idea il principio di fare un catasto separato delle acque, inquantochè l'indole, il carattere particolare delle acque, la mobilità di esse, la facilità con cui possono essere trasportate dall'uno all'altro sito fa sì che non possono essere più comprese nel catasto degli altri benifondi, i quali, e per il carattere assoluto d'immobilità e per le linee onde sono contornati e pei modi onde vengono descritti, si presentano sotto aspetti e riguardi affatto diversi.

Voi dunque, o signori, entrereste, per conseguenza immediata di quel principio, nel sistema di fare un catasto particolare delle ragioni d'acqua, distinto dagli altri benifondi. Ora vediamo se in pratica sia eseguibile un tale catasto. La prima difficoltà che si presenta a superare è quella che riguarda l'accertamento dell'acqua, in quanto che sorge tosto il bisogno di riconoscere la sua vera essenza a questo riguardo; finchè si tratta di estrazioni d'acqua a bocca tassata, e senza altri riguardi agli effetti utili di tali acque, non si può negare che si potrebbe accertare il volume d'acqua che in esse scorre ed intestarle ai rispettivi loro possessori.

Ma le cose cambiano tosto di aspetto appena si considera questa proprietà scorrente, dopo uscita dal modulo che ne regola la quantità primitiva. Infatti voi sapete, o signori, che essa si spande, si raccoglie in iscoli, costituisce altri canali, si separa, poi si riunisce, poi di nuovo si separa, e di nuovo si riunisce, finchè va a spandersi in mille modi sopra regioni lontanissime e diverse fra di loro, senza che più nulla si conosca della primitiva origine di quelle acque.

Se tali difficoltà di accertamenti si presentano per le acque che traggono la loro origine da una bocca tassata, pensiamo poi quali saranno esse per quelle acque provenienti da incerte sorgenti, da piccoli rivi, da piccoli scolatori e da tante altre di diverse origini che voi tutti ben conoscete.

Senza estendermi maggiormente su questo argomento, io credo che, se volete col pensiero misurare le difficoltà che si incontrerebbero per tali accertamenti, converrete al certo essere impossibile il costituire un catasto il quale comprendesse la precisa descrizione separata di tutte le acque di uno Stato.

Dopo le difficoltà materiali di accertamenti viene tosto quella che riguarda la determinazione dei diritti inerenti a queste acque: come si verrà infatti a stabilire che quell'appezzamento ha diritto all'irrigazione ogni quindici giorni, epperò il valore dell'acqua che lo irriga; che quella data regione ha diritto all'irrigazione ogni otto giorni, per stabilire il diritto di quest'acqua, e via dicendo.

Ciascuno di voi, o signori, avrà un'idea della promiscuità dei vari diritti d'acqua, e sarete ben penetrati delle difficoltà che vi si incontrerebbero nel volerli classificare e stabilire all'appoggio dei rispettivi loro titoli; onde, sotto questo rispetto, si verrebbe ad ingolfarsi in un vero caos inestricabile. Se, dopo le difficoltà di classificare tali diritti, si voglia poi applicarli materialmente ai vari terreni a cui essi riguardano, ella è tale un'impresa da non potersi, nonchè eseguire, nemmeno immaginare.

Vediamo ora, o signori, come si possa dare un valore a queste acque. Io non sono idraulico, ma so benissimo che, finchè si tratta di una bocca tassata, si può, quando conoscete il fitto di questa, dire quale sarà il reddito ed il valore di tale acqua; ma si riuscirà egualmente allorchando si tratta di quella piccola sorgente, la quale si stende lungo molti e molti territori, e poi viene di qua e di là utilizzata a beneficio dei terreni? Sarà egli possibile egualmente valutare queste acque allorchando sono riunite con altri scoli, allorchando sono divise e suddivise e mescolate con altre sorgenti sotto tutte le forme, sotto tutti gli aspetti? Quella, o signori, sarebbe pure come le altre una operazione assolutamente impossibile. Ma, oltre alla difficoltà materiale di valutare tali acque, sorge tosto l'idea della diversità immensa che passa tra la bocca tassata e i veri effetti di produttività agricola che da essa si ottengono, onde sorge tosto il dubbio che a ben poca cosa sarebbe ridotto l'estimo censuario di tali acque.

Ma supponiamo, o signori, che dopo lavori interminabili, dopo difficoltà alla forza umana quasi insuperabili, siasi pur giunto ad accertare in un qualunque modo queste acque e ad applicare loro un valore qualunque, cosa si sarà ottenuto? Null'altro se non che il valore di una piccola parte delle proprietà che devono comprendersi nell'estimo censuario, in quanto che rimangono ancora da valutarsi tutti i terreni e tutti gli opifici; e qui sorge tosto la questione a risolversi, del sapere cioè quali saranno le basi per procedere alla stima di tali beni, inquantochè veramente non si saprebbe più a quali elementi appoggiare tale stima di essi. E infatti togliamo l'acqua ai fondi irrigui, e facilmente si riconoscerà che essi non avrebbero più un prodotto effettivo, e che perciò si dovrebbe entrare in classificazioni affatto arbitrarie. Quale sarà la classificazione del Vercellese, per esempio, sprovvisto dell'acqua? Non si saprebbe più immaginarla, non potrebbe più calcolare quale prodotto si potrebbe ottenere da questi terreni. Se noi togliamo alla Lomellina, per esempio, l'elemento dell'acqua, essa resta una sabbia, ed i suoi terreni non avrebbero più nessun valore.

Onde è che, sotto il duplice aspetto delle difficoltà insormontabili della stima dell'acqua e della difficoltà poi della stima dei terreni e degli opifici che ne rimarrebbero privi, è naturale che non si possa procedere ad una stima delle acque separate dai fondi a cui servono.

Dopo le difficoltà di accertamento e di valutazione sopraccennate come insuperabili, sorgono tutte le altre che riguardano il modo di registrare tali acque o diritti di acque; si deve pur pensare a descrivere questa proprietà così sfuggibile, e perciò di così difficile identificazione; si dovrà provvedere un gran libro sul quale registrare tutte cotale acque, secondo la loro quantità e valore, ed intestarle ai rispettivi loro possessori.

MICHELINI G. B. Mi permetta che mi spieghi. (Si! si!) Il signor commissario regio domanda: come farete a stimare i beni che presentemente sono irrigui, facendo astrazione dall'irrigazione?

Questa interrogazione mi fa dubitare che io non mi sia

spiegato abbastanza chiaramente. Ecco in poche parole quale è il mio pensiero.

Per colpa mia certo di essermi male spiegato, il signor commissario regio non intese il mio concetto. Io voglio che i beni irrigui si stimino, avuto riguardo all'irrigazione; e mi spiego: siavi, a cagion d'esempio, un terreno il quale rende 1000 se asciutto; suppongasì che mediante l'irrigazione renda 2000, ma costi di spesa d'irrigazione 500; secondo il mio sistema, questo fondo si deve stimare non solamente del reddito di 1000, ma bensì di 1500, cioè il reddito brutto, dedotte le spese d'irrigazione.

Ecco in qual guisa si colpisce l'irrigazione anche sui beni irrigui, perchè nel mio sistema io non volli mai dire che non si debba tener conto del maggior reddito che danno i beni per l'irrigazione; così sarà sempre colpito quel maggior valore che l'irrigazione attribuisce alle terre.

RABBINI, commissario regio. Abbia pazienza l'onorevole Michelini, e verrò anche a questo. Intanto io prego la Camera di riflettere che due erano i punti di vista: primieramente, la questione stava in ciò (e di questo me ne appello alla Camera: se mai ho torto, ritiro quanto ho detto), di fare la stima separata dei canali colle loro acque. Rispondo a questo, dicendo che la stima dei canali colle loro acque è impossibile. Parlerò poi del fitto a suo tempo.

Io diceva dunque, o signori, che questa proprietà così disgregata, così mobile, che così facilmente cambia di situazione, di condizione, di forza e di produttività, bisogna pur pensare a descriverla. A questo riguardo voi siete stati testimoni delle lunghe discussioni seguite sull'articolo 4, nel quale si trattava di un'operazione preparatoria per giungere poi alla precisa identificazione dei benefondi.

Ora come stabiliremo noi questa identificazione alle acque? Come conosceremo, per esempio, che una tenuta sul territorio di terraferma nel Casalese è irrigata colle acque provenienti dal Rotto, o da altro canale principale che trae la sua origine dalla Dora, o da qualunque altro fiume al piede delle Alpi?

Quali saranno gli elementi a cui ricorreremo per stabilire questa identità? Ognuno vede essere impossibile stabilire la precisa identificazione della derivazione di queste acque, e perciò impossibile descriverle con qualche esattezza.

Ma avvi ancora un'altra difficoltà. La Commissione ricorderà che si sono date spiegazioni, e si è molto discusso sulla conservazione e sulla tenuta in evidenza delle mutazioni che avvengono nelle figure, nei possessori e nell'estimo dei benefondi. Ora riflettete, o signori, alle difficoltà insuperabili che nascerebbero nel voler tenere dietro, non solo alla mutazione dei possessori, ma alla molteplicità dei diritti che esistono fra di loro, e rispetto alle acque stesse, ond'è che si renderebbe inconservabile un tale informe catasto.

Signori, la legge che vi è presentata stabilisce il principio che si ottenga la determinazione della rendita netta dei benefondi; ora questa non si può ottenere se non col valutare nel loro complesso e nei loro effetti tutti gli elementi che concorrono alla produttività di essi; ond'è che, se si adottasse il sistema di voler stimare l'acqua separatamente dai benefondi, rimarrebbe scompagnata tutta l'economia di questa legge.

Questi, o signori, sono i motivi per quali tutte le numerose e competenti Commissioni, che si occuparono, dal 1845 a questa parte, di questo importante argomento, abbandonato il principio che primo si presenta lusinghiero alla mente, di stimare le acque separatamente dai benefondi, dovettero appigliarsi all'unico metodo razionale, logico-pratico ed attuabile, quello cioè di stimare le acque unitamente ai fondi

a cui servono, e nei veri loro effetti di produttività agricola.

Dimostrata l'inattuabilità della prima proposizione fatta dal deputato Michelini, vediamo ora la questione sotto l'altro punto di vista, quello cioè se il fitto di acqua debba considerarsi come spesa di irrigazione, ossia di coltivazione ordinaria, epperò debba dedursi dall'estimo, ossia dal prodotto lordo dei terreni e degli opifici. No, o signori, il fitto d'acqua non deve considerarsi come una spesa ordinaria d'irrigazione o di attivazione; il fitto d'acqua mette il possessore del fondo, che è affittavolo d'acqua, in condizioni anomale riguardo alla massa generale dei proprietari delle acque. Altre sono e devono essere le spese generali ed ordinarie di coltivazione e di irrigazione, altri sono i fitti d'acqua, e qui io pregerei la Camera di non voler restringere le sue osservazioni alle condizioni del Vercellese o del Novarese. Bisogna portarsi su tutta la superficie dello Stato e sul sistema generale d'irrigazione. Il fitto d'acqua non può e non deve dedursi come spesa ordinaria di irrigazione, primieramente perchè nella teoria generale delle spese di coltivazione e di irrigazione non si devono comprendere nell'estimo censuario che le spese occorrenti per il conseguimento dei prodotti, fra le quali sono da contemplarsi quelle che riguardano la cura dei canali, la manutenzione degli edifizii d'acqua e simili, ma non mai una congrua di prodotti in natura rappresentante, in certo qual modo, una proprietà estrinseca al fondo.

Il fitto d'acqua non deve poi dedursi dall'estimo censuario per varie altre ragioni, fra le quali primeggiano le seguenti:

1° Perchè essendovi in un comune proprietà che pagano il fitto ed altre irrigate con acqua propria, si incorrerebbe (facendo la deduzione) nel pericolo di non avere più un giusto equilibrio nelle tariffe, e mancherebbe perciò il primo e più importante elemento per la perequazione delle medesime;

2° Il catasto deve servire a rappresentare la forza produttiva di tutto lo Stato, ma la forza produttiva quale è effettivamente, indipendentemente da tutte le parti nascoste che si possono incontrare, quali sono precisamente gli affitti. Allora nella gran cifra catastale, che si otterrebbe facendo le deduzioni degli affitti, non si avrebbe più l'espressione della vera forza produttiva del paese, ma una cifra fittizia, immaginaria;

3° Per le difficoltà che si incontrerebbero nel voler accertare la molteplicità di tante e sì svariate ed in gran parte nascoste contrattazioni private, onde non si saprebbe come un agente governativo potrà, per quanta diligenza voglia usare, arrivare a conoscere e ad apprezzare a giusta misura quali e quanti siano i fitti d'acqua vigenti, per cui si correrebbe rischio di trovare un numero di affitti assai maggiore di quello che realmente esista;

4° Perchè, deducendo il fitto d'acqua, si ritorna, per necessaria conseguenza, al principio di allibrare le acque ai loro possessori, onde si cadrebbe nell'accennato inconveniente di dover formare un catasto particolare per esse.

Io ho cercato, o signori, di spiegare i motivi per i quali non si possa stabilire un catasto particolare dei canali d'acqua colla forza loro produttiva e le cause per cui non convenga assolutamente dedurre dall'estimo catastale il fitto d'acqua. Resta ora che veggiamo se non vi sia una via aperta a questo affittavolo d'acqua per conseguire un risarcimento qualunque sulla quota d'estimo relativa e proporzionata a tali affitti.

Questo, o signori, è l'oggetto che il Ministero e la Commissione hanno voluto lasciare a parte, e questo è il motivo per cui si è fatto cenno nell'articolo 29 di tali fitti d'acqua. Ammesso che non sia possibile allibrare l'acqua, che non convenga in linea catastale dedurre i fitti d'acqua, può esservi

una ragione di economia generale, che per ora non entro a discutere, per la quale sia giusto ed equo che chi paga il fitto d'acqua non debba essere sovraccarico di due tasse, cioè del fitto d'acqua e dell'imposta sulla medesima, e che non debba essere tenuto al pagamento di un'imposta a beneficio del proprietario dell'acqua, il quale resterebbe esclusivamente gaudente.

Che cosa fate voi, o signori, coll'articolo 29? Voi dite: nell'estimo censuario non si farà deduzione dei canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari e censuari, ma con questo non pregiudicate per niente il diritto che possa essere attribuito all'affittavolo con altra legge ad un risarcimento verso il proprietario di essa, e questo o, signori, è quello che deve per indeclinabile necessità esservi sottoposto ad esame nella legge d'imposta laddove sarà detto: il proprietario di beni irrigati con acqua non propria avrà o non avrà, pei motivi che largamente saranno sviluppati, diritto a ritenersi la quota d'imposta proporzionale al fitto che paga. Allora che cosa succederà? Succederà, nell'ipotesi che venga adottato questo principio, che il catasto non sarà obbligato d'intromettersi in tutte queste particolari contrattazioni di fitti d'acqua, ed allora avrete evitato l'inconveniente di avere tariffe, dirò così, zoppicanti, ora basse, ora alte, ed otterrete una perequazione di tariffe generali uniformi, inquantochè sarebbero allibrate sulla vera produttività effettiva del suolo.

Se la Camera vuole ben ponderare le ragioni che ho addotte, io credo converrà con me che la sola sede ove possa aversi riguardo ai fittavoli d'acqua sia nell'articolo 29, e che non altrove e meno nella legge catastale si debba proporre una diminuzione per tale oggetto. Se a confermare la Camera in questo divisamento può valere l'esempio di altri catasti, essa può ritenere che in nessuno dei catasti finora eseguiti e principalmente in quelli di Francia e del Lombardo-Veneto, che sono quelli ove tali questioni riceverono un più ampio sviluppo, non si è mai pensato né a stimare le acque separatamente dai fondi a cui servono, né a dedurre dall'estimo catastale i fitti d'acqua, ma essersi sempre limitati alle sole decisioni delle spese occorrenti per le ordinarie irrigazioni più sopra accennate.

Ammesso questo principio e la necessità indeclinabile di dovere stimare l'acqua unitamente ai fondi, bisognava pure provvedere a fare una stima di questi canali, in quanto che, lasciandoli non stimati, si sarebbe corso il pericolo di lasciare proprietà non allibrate. Ora dal momento che si allibra una strada con pedaggio, dal momento che si allibra una strada vicinale, un canale interno, debbesi pure allibrare per parificazione il terreno sul quale l'acqua scorre.

E in questo, o signori, tanto la Commissione del 1848, quanto le due Commissioni elette in questa Camera hanno seguito la legislazione francese, con ben poche modificazioni tendenti a facilitare l'esecuzione pratica delle operazioni inerenti a tale stima per parificazione.

Riducendo a termini concreti le dimostrazioni che ho avuto l'onore di esporvi, o signori, mi sembra che sarete d'accordo col Ministero e colla Commissione nel concludere che non si possa effettuare una stima particolare delle acque, che non si debbano dedurre nell'estimo catastale i fitti d'acque e che si debbano rimandare alla legge d'imposta le disposizioni tendenti a regolare le ragioni dei conduttori riguardo ai proprietari delle acque, onde emerge la conseguenza che non si debba accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Michelini, il quale, se ben lo si considera, trascinerrebbe inevitabilmente negli inapplicabili sistemi sovra indicati.

A. R. A. Mi si permettano alcune brevi osservazioni in ap-

poggio al sistema proposto e propugnato dall'onorevole deputato Michelini: il medesimo, nel proporre che siano abolite alcune espressioni usate nell'articolo 25 della legge, cioè le espressioni « *che i canali maestri colle loro sponde, siano questi destinati alla navigazione, alla irrigazione od a dare moto agli opifici, saranno, per la superficie da loro occupata, equiparati agli aratorii di prima classe, » e colla proposta invece di un articolo col quale si provveda che i medesimi canali siano tassati in ragione del reddito, il medesimo ha creduto di proporre un atto di giustizia.*

Il signor commissario regio non contesta che sia equo che i fondi irrigui siano tassati in ragione del loro reddito netto coll'opportuna deduzione delle spese ed anche delle spese di irrigazione, qualora ciò si potesse effettuare.

L'unico motivo per cui nè esso nè la Commissione hanno creduto poter annuire a che si faccia questa deduzione, a che siano imposti i canali di irrigazione in ragione del reddito, si è quello di impossibilità.

Come vede dunque la Camera, la questione, come ho avuto l'onore di osservare in altra seduta, è complessa, perchè, se la Camera ritiene l'articolo 25 nel modo in cui venne proposto dal commissario regio e dalla Commissione, cioè che i canali d'irrigazione siano tassati unicamente in ragione della superficie loro, in questo caso certamente, trattandosi di legge catastale, la quale è una base dell'imposta, di necessità è obbligata di classificare i beni irrigui, senza deduzione dell'irrigazione, in prima categoria.

Infatti, l'erario ha diritto o stima necessario di ritrarre un prodotto dal reddito dei canali. Ora o questo si può prendere dai canali d'irrigazione in ragione di reddito, o si può solamente desumere dai fondi irrigui, non facendo deduzione dell'irrigazione.

Posta la questione in tali termini, la Camera scorge quanto sia rilevante che colla disposizione dell'articolo 25 non si pregiudichi implicitamente la questione delle spese di irrigazione, e così vede la necessità di trattare contemporaneamente dei due oggetti che sono sottoposti alla sua decisione nella discussione del presente articolo.

Ciò premesso, mi faccio ad analizzare le osservazioni messe innanzi dal commissario regio e dalla Commissione contro la deduzione delle spese di irrigazione, ed io mi propongo di analizzarle, prima dal lato dell'equità e della giustizia, e quindi, per quanto le mie forze lo permetteranno, dal lato della possibilità in linea tecnica.

Si disse in primo luogo che, « scostandosi dal principio di stimare i terreni sulla base del reddito apparente, si cadrebbe nell'ipotetico e quindi nell'arbitrario; che l'apprezzazione della rendita di un fondo, secondo che sia o no irrigato, è soggetta a grande incertezza, dipendendo il maggiore o minore prodotto da un'infinità di condizioni intrinseche del terreno medesimo. » A questo riguardo io affermo non essere mia intenzione che si parta da una base diversa da quella che ha informato il presente progetto, cioè che debba formare base dell'estimo il reddito netto colla deduzione delle spese. Questa base per i beni che sono a coltura asciutta si ha deducendo le spese di seminerio, di concime e di mantenimento del bestiame; quanto ai fondi irrigui, si ha deducendo anche le spese di irrigazione. Io ripeto l'esempio pratico che è stato addotto dall'onorevole Michelini, che cioè, trattandosi di risaie, deve prima di tutto calcolarsi il reddito apparente in ragione di tanti ettolitri di riso; quindi dedursi da questo reddito tutte le spese comprensivamente a quelle che si pagano per avere questa irrigazione.

Non si tratta dunque di partire dalla base dell'estimo, dalla

natura intrinseca del terreno, perchè, se si dovesse partire dalla base di un terreno argilloso, per esempio, non potrebbe mai questo essere messo in prima categoria e non potrebbe conseguentemente essere soggetto ad un'imposta relativa ai fondi di prima categoria. Dunque questo fondo deve essere valutato in ragione del prodotto apparente, cioè del prodotto che ha coll'acqua, nel modo stesso che viene valutato un terreno, intrinsecamente d'inferiore qualità, a coltura asciutta, ma ben concimato e lavorato; ma quindi nel modo stesso che per quest'ultimo terreno si deducono le spese di concime, pel primo fondo deggiono, a mio senso, dedursi le spese di irrigazione.

Dal momento adunque che non si tratta di combattere il sistema dell'estimo dal reddito netto, non reggono i primi due argomenti addotti in contrario al nostro sistema.

L'altro argomento che si adduce è questo:

« Non potendosi, così si esprime la relazione, intervenire nelle contrattazioni private per regolare il prezzo dell'acqua, dove si volesse far ricadere sul proprietario di essa il censo di cui si esonererebbero i terreni per la maggiore produzione che traggono dal beneficio dell'irrigazione, si mancherebbe per avventura allo scopo, ecc. »

Ora, io dico, che cosa si fa? Le finanze hanno la necessità di tassare il reddito dell'acqua; non potendosi, come si dice, seguitare tutte le contrattazioni, si esime il proprietario dell'acqua e si impone doppiamente il fondo irriguo. Ora, io dico, dal momento che vi fosse un'impossibilità di seguire le varie fasi delle diverse contrattazioni per imporre il reddito dell'acqua, non ne viene la conseguenza che debba il peso naturalmente dovuto dal proprietario dell'acqua imporsi ad un altro, cioè al proprietario dei fondi irrigui, ed è dimostrata così, a mio senso, la insussistenza di queste tre argomentazioni in contrario. Un argomento ancora mi rimane ad esaminare addotto nella relazione che, a primo aspetto, pare degno di molto riguardo, ed è che, qualora venga ad essere censita l'acqua, il prezzo della medesima verrebbe ad accrescersi in danno dell'agricoltura; e certamente dovendosi fare una legge catastale, da cui noi dobbiamo sperare un beneficio all'agricoltura, questo argomento, qualora sussistesse, dovrebbe certamente far senso sull'animo dei legislatori. Ma io credo che esso non sussista e che il censimento a carico dei proprietari dei cavi, invece dei possessori dei fondi irrigui, debba portare un opposto risultato.

Noi sappiamo (almeno per quanto a me è noto) che l'acqua attualmente è ad un prezzo tale, che difficilmente è suscettibile di aumento, e addirittura degli asempi pratici.

La Camera conosce le provincie maggiormente agricole e, fra le altre, la Lomellina, il Novarese ed il Vercellese. Ora è di fatto che, per avere l'irrigazione delle risaie, in certi paesi generalmente si rimette per corrispettivo ai proprietari dei cavi il sesto in natura del raccolto; dico generalmente, perchè in molti casi si dà il quarto e persino il terzo del raccolto.

Tale essendo in ora il prezzo dell'acqua, io dico, a quest'ora esso certamente non è più suscettibile d'aumento, cosicchè non può venire la temuta conseguenza che i proprietari dei cavi in caso di censimento del reddito d'acqua possano aumentare le loro pretese a segno di pregiudicare l'agricoltura; giacchè essi, prima di aumentare ancora il prezzo dell'acqua, dovrebbero pensare alla probabilità che i possessori dei fondi, in caso di aumento di prezzo, potrebbero, dietro calcoli di convenienza, preferire la coltura asciutta. Dunque io dico che anche quest'ultimo argomento non distrugge il nostro sistema.

Premesse queste osservazioni, io debbo necessariamente passare ad un articolo che è molto più difficile ad essere trattato, massime da me, pochissimo esperto in materia tecnica, a fronte di persone che hanno fatti studi particolari sulla materia. Siccome difficilmente, io dico, potrò addurre argomenti tecnici, ho creduto di dover quanto meno presentare alla Camera argomenti pratici; ed io non dico di essere in caso di poter dimostrare la possibilità di ottenere quanto si disse impossibile, ma quanto meno addurrò mezzi che amministrino un sistema da potersi adottare, onde ottenere questo scopo.

La Camera è memore di avere pochi anni sono approvata una convenzione tra le finanze e l'associazione generale della provincia vercellese (io parlo di fatti che sono a mia cognizione specialmente, ma credo che da questi si possa anche argomentare per fatti generali). In questo progetto di legge era stabilita per base una convenzione di locazione d'acqua per la durata nientemeno che di un trentennio. Le finanze concedevano l'acqua ai proprietari dell'agro vercellese all'ovest della Sesia mediante un corrispettivo determinato di un tanto all'anno.

Risulta dunque da un contratto fissato il valore del reddito dell'acqua demaniale per trent'anni nell'interesse di un'intera provincia. Certo nel fare questo contratto le finanze non sono partite dalla base di voler valutare l'acqua in tutte le sue diverse fasi, esse l'hanno valutata in ragione di volume, e stabilirono un prezzo in ragione di un tanto al modulo.

Il reddito, il quale più naturalmente servirà di base in casi simili, non deve sempre essere stabilito nè limitato al voler materialmente seguire il diverso valore nelle diverse posizioni, ma basta avere una base certa per stabilire il valore in ragione di una quantità determinata.

Fin qui la questione è, a mio senso, facile, perchè, quantunque non tecnico, tuttavia credo che abbiamo delle basi determinate; sappiamo, per esempio, che trenta moduli d'acqua impiegati all'irrigazione di un territorio a risaie possono, secondo i calcoli e l'esperienza, tramandarne a quelli inferiori ridotta a scoli da dieci a dodici moduli: ciò vuol dire che il quantitativo di acqua concessa a luce libera deve essere calcolato in una misura proporzionalmente maggiore.

Io credo dunque che in via tecnica, quando si tratta di stabilire il valore e la rendita dell'acqua, si possa avere una base partendo dal suo volume senza seguirli nelle diverse sue fasi. La difficoltà principale, che l'onorevole commissario e la Commissione ritengono insormontabile, è quella di fare il riparto di questo volume fra i diversi proprietari dei fondi irrigui in proporzione dell'uso che ne fanno. Qui realmente esiste una grave difficoltà. Si dice: voi sapete che il reddito di un canale ascende alla somma di...; ma come potete fare la divisione di questa somma fra le diverse particole, fra i diversi appezzamenti che dall'intero volume d'acqua sono stati irrigati? Questa, io lo concedo, è una difficoltà, ma neppur essa insormontabile, anzi colla efficace coadiuvazione dell'onorevole signor ministro delle finanze fu già in pratica sormontata nell'associazione vercellese.

Ritenga la Camera che la somma totale che si paga alle finanze dall'associazione si deve, a termine degli statuti, dividere fra tutti i proprietari dell'agro vercellese in proporzione dell'uso che essi fanno dell'acqua, dimodochè ogni proprietario deve sapere quale sia la quota in cui egli deve concorrere per completare il fondo da pagarsi allo Stato a titolo di fitto d'acqua. Qui è dove consiste realmente la difficoltà, perchè l'irrigazione eseguendosi in duplice modo, a bocca tassata e a bocca libera, ne discende per conseguenza essere

diversa la quotizzazione che si fa in proporzione dei beni che ricevono l'acqua a bocca tassata e di quelli che la ricevono a bocca libera.

Questa difficoltà, presentatasi appunto nel riparto della somma che dovevasi erogare in pagamento alle finanze, diede luogo ad una seduta dell'assemblea generale di tutti i proprietari dell'agro vercellese.

Ritenga la Camera che quest'associazione è rappresentata da un deputato di ciascun distretto irrigato, e che questi deputati sono persone che, vivendo in siti dove l'irrigazione è l'elemento principale, sono pratici della materia.

Quest'assemblea generale, nella seduta del 24 novembre scorso, ha deliberato di stabilire il prezzo che dovrebbe pagare non solo ciascun contribuente, ma ciascuna pezza pel beneficio dell'irrigazione. Si è dunque stabilito che a bocca tassata per ogni modulo d'acqua si pagherà la somma di lire 1600, e, passando poi alla quotizzazione dell'acqua a luce libera, si è fissato: pei risi il sesto in natura, poichè questo è portato dai rispettivi statuti; pei prati lire 8 per giornata, lire 21 per ettare per ogni bagnatura; per melighe, trifogli, marzaschi od altro lire 5 per giornata, per ettare lire 13, centesimi 12; per tutta la stagione, ogni quindici giorni, pei prati, per giornata lire 12, per ettare lire 31 50; per ogni bagnatura per melighe, trifogli, marzaschi ed altro, per giornata lire 8, per ettare lire 21; per tutta la stagione, per gli orti e giardini, per giornata lire 25, per ettare lire 65; pei trebbiatoi, qualunque sia il periodo di tempo in cui si faranno girare, se destinati alla trebbiatura dei cereali lire 165, se limitati a quella del riso lire 100.

Come vede dunque la Camera, si tratta di una cosa pratica che è stata, coll'assistenza del signor commissario regio, signor ingegnere Noè, sistemata per un'intera provincia, dove si è fissato non soltanto il prezzo del reddito dell'acqua, che si trova fissato per 50 anni, ma si è ripartito questo prezzo in ragione di un tanto per ettare, e così per ciascun appezzamento si è stabilito questo prezzo totale e si è diviso in tutto il territorio. Io non so e non voglio sostenere che questo sia il mezzo più sicuro, e che sia tale da non presentare alcuna difficoltà; ma io credo quanto meno di poter sostenere che questo esempio pratico somministra un mezzo di esecuzione.

L'articolo proposto dal deputato Michelini è generico. Esso stabilisce soltanto che si debba fissare il valore del reddito relativamente ai canali d'irrigazione. In quanto al metodo da seguire, ciò non deve far oggetto di un catasto particolare, come osservava l'onorevole commissario regio, perchè io ritengo non essere necessario che si faccia un catasto idrografico, bastando che vi sia l'articolo speciale di legge che stabilisca che i canali di irrigazione siano tassati in ragione di irrigazione; perchè, quando questa base è adottata, i canali di irrigazione saranno nella categoria degli immobili tassati in ragione del reddito, come lo sono i fabbricati.

Ciò posto, io mi riassumo e dico che, se si considera la questione relativamente all'equità ed alla giustizia, ciò non si può mettere in dubbio, e fu ammesso e dalla Commissione implicitamente e dal signor commissario regio esplicitamente. Se si considera la questione del lato dell'imponibilità io ritengo che non sia sostenibile perchè vi sono mezzi per poter ottenere l'intento di tassare il reddito d'acqua senza imporre doppiamente i fondi irrigui; finalmente, se si considera la questione dal lato della necessità per ottenere l'armonia di tutto l'intero progetto, io la trovo nel nostro sistema in quanto che essendosi nel presente progetto collocati come tassabili i fabbricati perchè stabili, tassati le chiatte ed i porti perchè considerati come

stabili, si troverebbero invece, secondo il progetto della Commissione, esenti da ogni imposta i canali, quando i canali d'irrigazione sono, a termini dell'articolo 403 del Codice civile considerati come stabili. Io spero conseguentemente che la Camera non soltanto sarà per ammettere la proposta dell'onorevole Michellini, ma che, qualora non bastasse l'espressione di coltivazione usata nell'articolo 21, siccome a questo riguardo io feci un'espressa riserva che non sarebbe pregiudicata la questione, vorrà in quell'articolo ammettere una aggiunta e dire *spese d'irrigazione*, a tenore della riserva già da me fatta, ed assentita dall'onorevole signor ministro delle finanze.

RABBINI, commissario regio. Io non entrero in maggiori sviluppi per dimostrare gl'inconvenienti e l'impossibilità in cui saremmo di fare una stima particolare delle acque. L'onorevole deputato Ara ha dato qualche spiegazione sulla da lui creduta possibilità, e sul modo con cui il valore delle acque si può stabilire. Ma io mi permetterò di osservare alla Camera e al deputato Ara che esso nulla disse riguardo al modo con cui verrebbero poi stimati i terreni e gli opifici quando fossero sprovvisti dell'acqua. In questa questione non vedo che sia entrato il deputato Ara. Io ammetto fino ad un certo punto che si possa fissare un valore delle acque, ma la difficoltà cresce, centupla allorchè si tratta di stabilire il reddito, il valore effettivo dei terreni e degli opifici sprovvisti d'acqua. Però, se ben ho ritenuto il complesso dell'idea enunciata dagli onorevoli deputati Ara e Michellini, parmi siamo d'accordo nel principio che si debba vedere se nella legge della stima catastale si debbano fare le deduzioni dei fitti d'acqua, in quanto che non posso credere che essi vogliano fare la stima dell'acqua da una parte e dei beni sprovvisti di essa dall'altra. La questione adunque si riduce a questo punto, di vedere cioè se nella legge del catasto si debbano fare le deduzioni per fitti d'acqua. Vi metterò, signori, sotto gli occhi un solo incidente che voi saprete bene apprezzare. Supponete, per esempio, che domani si decida di eseguire la deduzione dei fitti d'acqua.

La parte dei fitti d'acqua come la determineremo? È questa una difficoltà che bisognerebbe studiare. Ma dal momento in cui il fitto d'acqua va a beneficio dell'affittabile, bisogna pure che si pensi ad allibrare quest'acqua, e ne viene per conseguenza che bisogna inscrivere il proprietario dell'acqua stessa non più per la quantità dell'acqua, ma per la quantità dell'affitto che esso percepisce.

Mi sembra dunque che, ridotta la questione a questi termini, e portandoci col pensiero da una parte sulle difficoltà che si incontrerebbero nella valutazione degli affitti d'acqua e nell'interstarli ai proprietari di questa, e dall'altra alla facilitazione che presenta l'introduzione di una disposizione relativa a questo oggetto allorchè verrà presentato il progetto di legge dell'imposta, non vi debba essere dubbio sulla scelta, e che perciò rimarrà in tutto il progetto di legge quale venne approvato dalla Commissione della Camera.

BRUNET. Dopo le ragioni esposte dal signor commissario regio, dall'onorevole conte Michellini e dal deputato Ara, relativamente a quest'articolo, io senza dubbio restringerò le mie osservazioni e le limiterò pertanto unicamente al alcune parole dell'articolo 25.

È detto in quest'articolo che i canali destinati all'irrigazione ed agli opifici saranno, per la superficie che occupano, equiparati ai beni aratorii di prima classe.

Il commissario regio osservò essersi adottato nel progetto di legge il principio di non operare la stima dei canali d'irrigazione e degli opifici, ma di calcolare la sola superficie dei

canali, a fine di allontanare ogni difficoltà, ogni incaglio nelle operazioni catastali, assegnandoli alla classe dei beni stabili di prima categoria.

Io sono d'accordo col signor commissario essere cosa di sommo vantaggio alla migliore combinazione di un catasto ed alle più esatte sue conseguenze l'attenersi in ogni sua parte, per quanto è possibile, a disposizioni che semplifichino il sistema e allontanino le complicazioni. Confesso pure col signor commissario non essere il caso tanto meno di ordinare alcun catasto idrografico.

Ma il commissario regio, nell'accennare questa difficoltà, invece di ricercare il modo di coordinare questa semplicità d'operazioni con un discreto grado di proporzionalità, troncò la questione e stabilì come principio generale che tutti i canali, senza distinzione sulla loro rendita, fossero equiparati agli aratorii di prima classe, sì e come si legge nell'articolo in discussione.

Questa disposizione contenuta nel progettato articolo pare non sia consentanea al principio generale sul quale si vuole stabilire la legge del catasto.

Il principio generale sul quale si fonda il catasto adotta un metodo di ripartizione in classi delle varie parti del suolo componenti un territorio, e quindi assegna una data parte di stabili ad una classe più elevata, secondo che maggiore o minore ne risulta la rendita.

Nessuno vorrà contestare che questo principio non sia fondato su basi giuste, e che la sua applicazione non sia per dar quei risultati che appunto si debbono avere in mira in una legge, la quale ha tanta parte nello stabilimento d'un'imposta a ragion considerata la più importante nel nostro sistema finanziario.

Ora questo principio generale, che si ravvisa così giusto nella classificazione dei campi e dei prati, perchè non sarà adottato anche nella catastazione della superficie del suolo occupato dai canali?

Quando in una legge si adotta un principio generale, questo si deve, per quanto è possibile, estendere ed applicare alle varie disposizioni che vi possono avere relazione. Ora questo principio generale, consistente in che nella catastazione i beni di maggiore o minore valore siano iscritti alle classi più o meno elevate, ragion vuole che sia adottato nella classificazione dei canali.

Durante questa discussione, si accennò ad alcuni dei più importanti canali del Piemonte, ma nel fare una legge è necessario pensare anche ai canali di minore importanza.

Quanto più ci avviciniamo alle montagne, crescono in numero i canali sia per l'irrigazione, sia per gli edifizii.

Ma nessuno potrà indursi a credere che possa con giustizia acquistarsi il suolo di un canale che darà moto a qualche meschina macina, al molino di un villaggio, o somministra l'irrigazione a qualche esigua superficie di suolo, possa questo canale paragonarsi a quelli i quali somministrano la forza motrice a edifizii di grande importanza, o servono alla irrigazione di estese risaie, nelle più fertili pianure del Piemonte.

Il colpire di un'eguale imposta, l'assegnare ad una medesima classe questi diversi canali, non è cosa giusta. Nè io credo che nella combinazione di un catasto non si possa trovare modo di conservare quella semplicità d'operazioni cui accennava il commissario regio, senza che perciò si debba rinunciare ad allontanare dalla legge una disposizione evidentemente ingiusta.

Limitandomi perciò a quanto riguarda la disposizione contenuta in quest'articolo relativa all'aver considerato i canali

senza distinzione come fondi di prima classe, dirò come questa disposizione è consona al principio generale sul quale è fondata la legge del catasto. E quindi propongo che i canali di irrigazione e degli opifici siano esaminati per riconoscerne approssimativamente la rendita, e quindi, tenute conto di quest'elemento, assegnati ad una classe catastale più o meno elevata, secondo che più o meno importante ne risulta la rendita.

Questa proposizione è consentanea al principio generale della legge sul catasto, è consentanea ai principii di giustizia; mentre intanto si coordina colla combinazione catastale in modo da impedire ogni complicazione, la quale non meno che il commissario regio io riconosco doversi tener lontana.

Credo le esposte osservazioni non affatto inopportune, e spero perciò che la Camera vorrà prenderle in considerazione,

PRESIDENTE. Il deputato Michelini Giovanni Battista ha la parola.

MICHELINI G. B. Dopo le cose dette dagli onorevoli Ara e Brunet in sostegno della mia proposta, io sarò brevissimo nel rispondere al commissario regio. Egli esordiva il suo discorso confessando altamente essere giusta la mia proposta. Fermiamoci in primo luogo su questa giustizia ammessa dal commissario regio.

Nella tornata d'oggi relativamente ad un'altra legge, quella sul consolato, l'onorevole deputato Sineo diceva una grande verità, ed è che avvi una legge superiore alle nostre leggi, vale a dire l'eterna giustizia, che noi dobbiamo rispettare sotto pena di fare leggi cattive.

Certamente la Camera, non approvando la proposta che l'onorevole Sineo traeva quasi conseguenza da quel principio, non intendeva di disapprovare il principio stesso, ma unicamente non ne ammetteva per buona l'applicazione.

Nel caso nostro al contrario nemmeno l'applicazione è negata dai miei avversari.

Ebbene, se è ingiusto il non dedurre le spese d'irrigazione nella stima dei fondi; se veramente, locchè io non ammetto, non è possibile stimare i canali pel loro intrinseco valore, piuttosto che commettere un'ingiustizia, il Governo deve perdere tale tributo; appunto come un creditore, il quale non possa conseguire il fatto suo, perde, ma non si fa pagare da un terzo.

A rimedio di questa ingiustizia, l'onorevole commissario regio diceva: ora noi non facciamo che una legge di stima; quando poi si farà la legge dei tributi, allora noi daremo facoltà al proprietario dei beni irrigabili di farsi rimborsare dal proprietario dei canali quella parte del tributo che secondo la giustizia toccherebbe a lui di pagare.

Noi faremo così un'ingiustizia al proprietario dei beni irrigati, per eccitarlo a fare una lite contro il proprietario del canale onde ottenere riparazione dell'ingiustizia sofferta; ed ove in questa lite egli non possa ottenere il suo intento, o per essere insolubile il convenuto, o per qualunque altro motivo, il danneggiato seguirà a sopportare l'ingiustizia.

Ecco il sistema del Governo, ecco l'inefficacissimo rimedio suggerito del commissario regio.

Annoverando egli le difficoltà di attuare il mio sistema, che ora dirò nostro, giacchè è propugnato da altri onorevoli deputati, avvertiva non potersi misurare la quantità d'acqua che corre nei canali. Io, che desidero che i canali siano paraggiati ai fabbricati, vale a dire che, come nei fabbricati, così ancora nei canali si ricerchi qual è il reddito netto che essi danno, rispondo al commissario regio che non si misurano le fabbriche, che non si contano i mattoni e le pietre di

cui esse constano; ma si ricerca quale ne sia il reddito netto. Ebbene ciò si faccia quanto ai canali, ed otterrassi l'intento.

Se noi, come era stato proposto, non facessimo che una legge provvisoria, per poter senza grave ingiustizia aumentare il tributo sugli immobili, ammetterei come un ostacolo le difficoltà di esecuzione, le spese che porterebbero seco; ma noi facciamo un catasto stabile, epperò esso deve essere giusto in tutte le sue parti, ancorchè sia per costare di più: imperciocchè la ingiustizia, che ora noi faremmo, durerebbe sempre, sarebbe un'ingiustizia, alla quale, come ho già dimostrato, la vostra legge d'imposta non rimedierebbe che in un modo molto inefficace, e sarebbe ingiustizia, di cui, chi ne fosse colpito, non potrebbe nè colla vendita del fondo nè altrimenti liberarsi; sarebbe dunque un'ingiustizia inflittagli in modo irrevocabile.

La Commissione ha detto che tassando i canali non si promuove, ma si reca danno all'agricoltura: mi pare che questo si fa anche col non dedurre le spese di irrigazione; quindi l'argomento non regge, ed avvi sempre un'ingiustizia di più.

Con questo credo di aver risposto, se non a tutte, almeno alle difficoltà mosse dal commissario regio, di cui mi sono ricordato. Io desidero tuttavia che bene si intenda l'efficacia della mia proposta.

DI REVEL, relatore. Domando la parola.

MICHELINI G. B. Io voglio che si tenga conto del maggior reddito che i beni danno mercè l'irrigazione; ma voglio soltanto che questo maggior reddito non si calcoli in totalità, ma che da esso si deducano le spese di irrigazione, quelle cioè per cui, ove non fossero fatte, i beni non darebbero questo prodotto maggiore.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DI REVEL, relatore. La questione ha fatto un passo innanzi, dappoichè si discuteva la prima volta in seno alla Commissione. In questa era stata posta innanzi l'idea di stimare i terreni indipendentemente dalle acque. Fu avvertito, in opposizione a questo principio, che, invece d'aver così una stima procedente dalla rendita naturale del fondo che si tratta di censire, si cadeva in un sistema di stima arbitraria procedente da analisi di terre e simili. Tali osservazioni furono riconosciute giuste, e quell'idea fu abbandonata. Ma ora, come diceva, la questione ha fatto un passo, in quanto che non si contesta più che la stima dei fondi irrigui debba avere per base la rendita che i medesimi danno nello stato irriguo. Solamente si vuole che sia detratta la spesa relativa all'acquisto ed all'impiego dell'acqua che bonifica questi terreni.

Si è detto da coloro che propugnano tale sistema che questa era una questione di pretta giustizia, e l'onorevole commissario regio convenne pure egli in questa sentenza. Mi rincresce di non trovarmi d'accordo nè coll'uno nè cogli altri. Io non credo che questa sia pretta giustizia; credo piuttosto sia una illusione e non una realtà, e ne addurrò un esempio, il quale credo basterà a spiegare la cosa; esempio di cui è cenno nella prima relazione, e che non venne poi riprodotto in questa, perchè riguardata come un supplemento a quella. Ed ecco l'esempio:

Datemi due proprietari, uno dei quali abbia acquistato un terreno avente l'acqua propria. Questi sicuramente nell'acquisto di quel terreno ha pagato un tanto di più, appunto perchè aveva quest'acqua. Egli ha dunque sborsato nel primo acquisto il capitale necessario per irrigare i suoi beni; mentre invece l'altro dei due proprietari, che avesse acquistato beni che non hanno l'acqua propria, pagò sicuramente questi fondi assai meno.

Io domando ora se il prezzo di acquisto ingiusto che il proprie-

l'acqua, il quale ha acquistato un terreno in cui sorge una certa quantità d'acqua per l'irrigazione dei suoi beni, si censisca in ragione del prodotto che dà il suo podere stesso.

MICHELINI G. B. Il primo ha acquistato anche esso l'acqua.

DI BEVEL, relatore. Perdoni l'onorevole Michelini: avrà sempre sempre tempo a parlare. (*ilarità*) Io dunque comincio per stabilire che non vi è questa ingiustizia di cui faceva cenno l'onorevole Michelini Giovanni Battista. Io credo che questa sia un'illusione e non una verità. Ma, quando pur si volesse ammettere che vi sia un principio di equità, io dico: allora bisogna andare avanti e vedere se la cosa è o no possibile.

L'onorevole Ara ha parlato del Vercellese e di una società la quale ha trovato modo di venire a colpire partitamente ciascun appezzamento di una porzione d'imposta che rappresenta l'uso dell'acqua che gli è destinata, secondo che è perenne o per a tempo, e che si è applicata piuttosto ad un fondo di una natura di coltura che non di un'altra. Questo potrà sussistere in quel territorio ed in quelle condizioni di cui egli parla, dove l'acqua appartiene ad un ente morale complessivo, dove vi ha un'amministrazione che la distribuisce, dove si fa un riparto della spesa, e dove poi, io credo, se vi ha un beneficio, si ripartisce fra gli azionisti. Allora credo che si può benissimo venire a fare questo riparto, perchè è una compagnia di assicurazione reciproca, e se vi sono benefici sono ripartiti fra gli azionisti medesimi.

Ma portate la cosa sopra una più larga scala, e da una specialità portatela sulla universalità. Ammesso che si debba detrarre una porzione della rendita di un fondo irriguo che rappresenta il canone che si deve pagare per l'acqua, necessariamente voi dovete venire poi a colpire con altra legge questa rendita che avete detratta.

Ora, io vi domando, o signori, se vi siete fatta un'idea della rendita dei fondi irrigati da acqua precedente non dalle bocche aperte, non dalle bocche tassate, non da quei canali che vengono direttamente dai canali maestri; se vi siete fatta un'idea della rendita che dovrete detrarre a ciascun appezzamento che avesse il beneficio dell'irrigazione non diretta, ma precedente da seconda, da terza, da quarta, da centesima mano, sempre dall'una all'altra per effetto di scoli raccogliatici che più o meno possono abbondare secondo le circostanze. Converrebbe fare un catasto idrografico del paese; converrebbe poter andare dietro all'acqua non solo quando è raccolta nei canali, ma quando, dopo essere sparsa sulla superficie dei terreni, ritorna per effetto di scoli più o meno importanti a dare il beneficio dell'irrigazione ad altri beni. Voi vedete che evidentemente questa sarebbe cosa di un'impossibilità materiale. Come fareste voi a colpire successivamente questi piccoli scoli, questi fili d'acqua che sono raccolti più in un sito che in un altro? Quando voi voleste detrarre realmente un quinto, un quarto, un terzo del prodotto dell'irrigazione; quando voleste fare un cumulo di queste detrazioni e portarle sui canali, io domando se vi reggerà l'animo di venire a colpire d'una tassa corrispondente alla rendita il canale che originariamente ha dato il beneficio di tutta l'irrigazione. Fatevi un'idea della quantità immensa di terreni che sono irrigati da un canale, ad esempio da uno di quelli del Vercellese; andate appresso a tutti i beni che ricevono il beneficio dell'irrigazione; detrattete dai medesimi un quarto della rendita, e poi ripartitela sul canale, se vi reggerà l'animo; ripartite la massa del prodotto che vi dà questo quarto detratto da tutti i beni irrigui per ripartirlo sul canale maestro. Evidentemente questo non esisterà più; il canale

sarà assorbito non solo nella rendita, ma nel suo capitale da quelle frazioni che volete detrarre ai beni per portarle al canale.

Ma vi ha una ragione di più. Si è detto dall'onorevole deputato Brunet che era ingiusta la tassa che dal progetto è proposta per i canali e che si sarebbe dovuto far l'estimo dell'acqua.

Fino ad un certo punto capisco che si possa fare l'estimo di un'acqua che serve all'irrigazione, perchè almeno si potrà dire a quanto si affitta dal momento in cui esce dal canale maestro; ma per i canali applicati agli opifici, come vi farete un'idea del valore di quest'acqua, indipendentemente dall'opificio che mette in moto? La base che la legge ha assegnato è una base legale, riguardo alla quale capisco che si possa discutere, rispetto ai canali irrigatori, se a voce di tassare i canali come aratorii di prima classe, si debbano invece tassare come aratorii di seconda e terza classe; ma, rispetto ai canali applicati agli opifici, non veggio modo di potere applicare una tale norma. Evidentemente adunque nel progetto della Commissione si volle tassare il fondo in ragione della rendita che dà per l'applicazione dell'acqua ai terreni, perchè in certi siti l'acqua è più cara che altrove, e dà così un utile maggiore. Queste considerazioni si porranno in campo quando si tratterà di stabilire non la rendita che un fondo dà, ma bensì il censo che deve pagare. Intanto noi nella legge che è in discussione, che tratta della stima da farsi delle proprietà, non dobbiamo mai scostarci dalla rendita che naturalmente viene prodotta dai terreni.

Noi vediamo un terreno irriguo il quale vi dà una data quantità di riso, vi dà fieno, vi dà in sostanza altri prodotti che sono la conseguenza dell'irrigazione; ma non è qui che dobbiamo ricercare se esso paghi più o meno per l'acqua di cui usa. Questo potrà farsi quando si tratterà di applicare il censo a questa proprietà.

Io credo di avere espresso almeno il concetto che la Commissione aveva quando formulò quest'articolo, e prego la Camera di ben avvertire, prima di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Michelini, alle conseguenze in cui si potrebbe incorrere riguardo all'universalità dei terreni irrigui. Realmente sconvolgeremo il sistema del censimento, detratteremo una gran parte del reddito per tenere luogo dell'acqua e non sapremo poi dove andare a censire quella porzione che abbiamo detratta dell'acqua.

La questione è di vedere se nell'imposta da applicare a questi terreni si deve tenere conto delle circostanze avvertite dai precipuanti; ma ciò verrà, dico, in un'altra legge, quando cioè sarà il caso di dover applicare il censo.

Ma ora, se non vogliamo sconvolgere tutta l'economia della legge, dobbiamo attenerci alla base essenziale della stima che è la rendita.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Interpellanza del deputato Bezzi al ministro dei lavori pubblici sulla linea della ferrovia da Casale a Vercelli;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione d'un catasto stabile.